

COMUNE DI GENOVA Repertorio N. 67835

Contratto fra il Comune di Genova e la Società COMPASS GROUP ITALIA Società per Azioni per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per i lotti territoriali corrispondenti al Municipio Centro Ovest e Municipio Centro Est / Quezzi.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 3 (tre) del mese di novembre in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – AVV. Graziella DE NITTO Vice SEGRETARIO GENERALE del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA (omissis) domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società COMPASS GROUP ITALIA Società per Azioni per brevità denominata Società COMPASS con sede in Milano Via Angelo Scarsellini n. 14 CAP 20161 Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano n. 02979410152 - rappresentata dal Dott. Ezio Paolo PAOLETTI (omissis) e domiciliato presso la sede della Società nella qualità di Procuratore Speciale munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di procura speciale, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano in data 23 settembre 2015 rep. 54556 che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera **A**.

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

premettono

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili n. 2015-146.4.0-15 del 26 febbraio 2015 e per le motivazioni ivi riportate, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 1 lett. c) del codice dei contratti, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, al conferimento in appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Genova ripartito in quattro lotti individuati su base territoriale per la presunta spesa complessiva di Euro 4.624.352,40 comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA così suddiviso: Lotto Centro Ovest Euro 1.593.509,19 comprensivo di oneri della sicurezza da interferenze pari ad Euro 16.126,50; Lotto Valpolcevera Euro 1.208.293,09 comprensivo di oneri della sicurezza da interferenze pari ad Euro 11.963,65; Lotto Levante Euro 1.153.658,48 comprensivo di oneri della sicurezza da interferenze pari ad Euro 11.862,00; Lotto Centro Est /Quezzi Euro 668.891,64 comprensivo di oneri della sicurezza da interferenze pari ad Euro 6.760,65;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. 63 e 64 del 25 marzo 2015 e n. 160 del 30 giugno 2015, redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto, relativamente ai lotti Centro Ovest - con l'attribuzione di punti 96,000 - e lotto Centro Est Quezzi - con l'attribuzione di punti 98,611 - è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società COMPASS;

- che, con successive determinazioni dirigenziali della Direzione Scuola e Politiche Giovanili n. 2015-146.4.0.-124 e n.2015-146.4.0.-125 esecutive l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla Società COMPASS;

- che avverso il provvedimento di indizione della gara Determinazione Dirigenziale n. n.2015-146.4.0-15 sopra menzionata, è stato presentato ricorso nanti il T.A.R. Liguria R.G.R. n. 321/2015, al fine di ottenere l'annullamento della procedura, successivamente integrato con

motivi aggiunti rivolti avverso i provvedimenti di aggiudicazione definitiva dei lotti: Levante,

Centro Est Quezzi e Centro Ovest;

- che limitatamente al lotto Centro Est Quezzi, la società Vivenda S.p.A. ha presentato ricorso

nanti il T.A.R. Liguria R.G.R. n. 819/2015, parimenti avverso il provvedimento di indizione

della gara Determinazione Dirigenziale n. n.2015-146.4.0-15 suddetta al fine di ottenere

l'annullamento della procedura;

- che con successive determinazioni dirigenziali n. 2015-146.4.0-147 e n. 2015-146.4.0.-181 è

stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del presente atto;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n.

163/2006 (di seguito codice dei contratti), che sono decorsi almeno trentacinque giorni

dall'ultima di tali comunicazioni e che è stato emesso il DURC per la stipula del contratto in

data 29 ottobre 2015 Prot. INAIL_1401283.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli

adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, espletate le

verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del codice dei

contratti ed acquisita la documentazione richiesta per l'esecuzione del contratto affida alla

Società COMPASS che, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, accetta senza riserva

alcuna, l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per i lotti territoriali

corrispondenti al Municipio Centro Ovest e Municipio Centro Est / Quezzi; il servizio è

iniziato il 5 ottobre 2015 e terminerà il 5 giugno 2016.

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute

nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti C.S.A.) unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili Politiche n.2015-146.4.0-15 nonché alle condizioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali della medesima Direzione n. 2015-146.4.0-124, n. 2015-146.4.0-125, che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "B" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Ammontare dell'appalto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente servizio per tutta la durata viene così convenuto, tenuto conto di quanto disposto nelle determinazioni dirigenziali n. 2015-146.4.0.-124, n. 2015-146.4.0.-125:

Lotto CENTRO EST / QUEZZI importo complessivo di Euro 569.571,99 (cinquecentosessantanovemilacinquecentosettantunovirgolanoventanove) comprensivo di Euro 6.760,65 (seimilasettecentosessantavirgolasessantacinque) per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A , che sarà corrisposta direttamente all'Erario secondo il meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il servizio verrà espletato con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari a pasto/giornata alimentare, al netto di Euro 0,05 (zerovirgolazerocinque) per oneri riguardanti la sicurezza:

Pasti pronti da consumare in loco - Euro 4,191 (quattrovirgolacentonovantuno)

Pasti pronti veicolati - Euro 4,140 (quattrovirgolacentoquaranta)

Lotto CENTRO OVEST importo complessivo Euro 1.356.901,79 (unmilionetrecentocinquantaseimilanovecentounovirgolasettantanove) comprensivo di Euro 16.126,50 (sedicimilacentoventiseivirgolacinquanta) per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A che sarà corrisposta direttamente all'Erario secondo il meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il servizio verrà espletato con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari a pasto/giornata alimentare, al netto di Euro 0,05 (zerovirgolazerocinque) per oneri riguardanti la sicurezza:

Pasti a crudo – Euro 2,083 (duevirgolazerottantatre)

Pasti pronti da consumare in loco - Euro 4,191(quattrovirgolacentonovantuno)

Pasti pronti da consumare in loco (nidi d'Infanzia) – Euro 5,61(cinquevirgolasesstantuno)

Pasti pronti veicolati - Euro 4,140 (quattrovirgolacentoquaranta)

Articolo 4. Articolazione dell'appalto – Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica, mediante la fornitura di Pasti a crudo, Pasti pronti da consumare in loco e Pasti pronti veicolati (come meglio definiti nell'art. 6 del C.S.A. "Articolazione del servizio" nonchè all'Art. 7 Ulteriori prestazioni richieste all'I.A e con le modalità operative disposte nel Titolo I del capitolato speciale.

In particolare e ai sensi dell'art. 5 del C.S.A. la Società appaltatrice, nell'esecuzione del servizio, dovrà utilizzare:

- struttura/e produttiva/e cucina e magazzino di proprietà/disponibilità aziendale;
- dieci cucine per il lotto CENTRO OVEST e quattro cucine per il lotto CENTRO EST/QUEZZI di proprietà pubblica per la produzione di pasti pronti da consumare in loco.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società COMPASS ha la disponibilità della struttura ubicata in Genova – Via Geirato n. 152/r.

Le sedi che usufruiranno del servizio di ristorazione scolastica sono ricomprese nei Municipi

CENTRO OVEST e CENTRO EST/ QUEZZI e dettagliatamente elencate nell'Allegato 1 al

suddetto C.S.A..

Il numero dei pasti citato nell'art. 5 del C.S.A. è indicativo e potrà subire variazioni in

aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che

la Società COMPASS nell'anzidetta qualità, possa vantare diritti o riserve di sorta; inoltre a

seguito di circostanze contingenti e/o imprevedibili il Comune si riserva la facoltà di apportare

integrazioni dell'entità del servizio o di modificare, in una o più sedi di ristorazione, la forma

gestionale inizialmente indicata, così come disposto nel Titolo I - articoli **6, 9 e 12** del citato

C.S.A..

L'erogazione dei pasti avverrà sulla base del calendario relativo alla ristorazione scolastica

stabilito dalla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili Settore Gestione Servizi per

l'Infanzia e la scuola dell'obbligo e meglio espressi all'art. 15 del suddetto C.S.A..

Le derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti e delle bevande devono essere

conformi alle vigenti normative in materia e a quanto espresso alle Tabelle Merceologiche dei

prodotti alimentari (Allegato 9) e Limiti di contaminazione microbica alimenti - superfici

(Allegato 6) tutti allegati al C.S.A. sopraccitato.

La Preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere espletate nel rispetto dei Titoli

III - IV - V - VI - VII - VIII del predetto C.S.A..

Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le prestazioni che la società ha indicato a tale scopo, in sede

di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che la Società COMPASS ha indicato di voler affidare in subappalto il

trasporto pasti dal centro ai siti scolastici, la pulizia delle cucine e manutenzione ordinaria e

straordinaria locali attrezzature, ritiro/riciclaggio stoviglie monouso, lavaggio dell'utensileria

riutilizzabile (piatti e bicchieri in melanina, policarbonato, polipropilene e posate in acciaio

inox).

Ai sensi del Titolo XII del predetto C.S.A., il direttore dell'esecuzione di cui infra effettua

controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della società

COMPASS saranno applicate le penalità previste dal successivo art.8, riservandosi il Comune

di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del

Codice Civile.

Art. 5. Ulteriori prestazioni - La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate

esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle

prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo

necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla

scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste

alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione,

diverso dal responsabile Unico del procedimento, la Signora Paola DONATI alla quale

competono gli adempimenti disposti al TITOLO XII – art.86.

Articolo 7. Referente della Società - Sono a carico della Società COMPASS tutti gli oneri

già previsti dal C.S.A., quelli imposti per legge, per regolamento; in particolare la predetta

Società per tutta la durata dell'appalto dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà

eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità della Signora Patrizia LUPO

(omissis) che potrà venire sostituita, in caso di impedimento, da altra persona purchè munita

dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 8. Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si riserva di

applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate per ciascuna delle

fattispecie contestabili nell'Allegato 14 al medesimo C.S.A..

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente

contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto,

rispetto alla quale la Società COMPASS avrà la facoltà di presentare le proprie contro

deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non

fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute

accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il

10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il supe-

ramento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del

contratto; il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà

comunicato alla Società COMPASS.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento

applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di

pagamento della fatturazione.

Articolo 9. Sospensioni delle prestazioni - La Società COMPASS non può, in alcun caso,

sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel

caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa

costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto

qualora l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante

diffida inoltrata a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R. In tale ipotesi restano a carico

dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Articolo 10. Pagamenti – Non è dovuta alcuna anticipazione. Il Comune provvederà al

pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. 97 del C.S.A..

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. at-

tribuito allotto CENTRO OVEST é 615304013D ed il C.I.G. attribuito al Lotto CENTRO EST

/QUEZZI è 61530655DD.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare)

avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato ad emettere fattura

elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà

liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il

numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il

codice **IPA** seguente **1DQ388** Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di

esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via

PEC.

Le parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall'Impresa dovrà

riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'

indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione

obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo**

nel campo Esigibilità, della lettera S, integrandola eventualmente con il riferimento all'art.

17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma rif". La mancata o non corretta compilazione

del campo "Esigibilità", come sopra indicato, costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario (omissis).

La Società COMPASS s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della medesima Legge.

Articolo 11. Verifica di conformità - Fatti salvi i controlli disciplinati dal TITOLO XII – CONTROLLI DI CONFORMITA' – del C.S.A. , sono previste verifiche di conformità, di cui agli artt. 312 e ss del D.P.R. n. 207/2010, finalizzate ad accertare la regolare esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) procederà alle verifiche di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A conclusione del servizio, il D.E.C. emetterà certificato di verifica di conformità, di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010, confermato dal responsabile del procedimento.

Articolo 12. Risoluzione del contratto - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero

ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo

causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società

stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato -

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C.

(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del codice dei contratti;

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio

delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo

previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali;

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della

società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; l'appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge medesima,

procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la

stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle

norme del capitolato speciale in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi

contrattuali non eliminate dall'Impresa Aggiudicataria, anche a seguito di diffide del Comune;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del C.S.A. relative alle caratteristiche

merceologiche;

- 1 (uno) episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare dovuto ad accertata imperizia

dell'Impresa Aggiudicataria;

- errata somministrazione di un regime dietetico particolare con grave danno per l'utenza;

- interruzione non motivata del servizio;

- mancata osservanza della normativa sul subappalto come disciplinato all'art. 105 del C.S.A.;

- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune;

- destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;

- gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara;

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per

l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei

locali, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione

abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita

richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita

interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione

del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese

subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione

dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito

della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della

clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento

dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le se-

guenti ipotesi:

- applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- reiterazione di tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 94 "Penalità previste" del C.S.A.;

- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'I.A. per porre fine all'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 13. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza - La Società COMPASS è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa ha trasmesso al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici nonché è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori - La Società COMPASS dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio,

non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e

di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel

D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

La Società COMPASS ha depositato presso la stazione appaltante il documento di

valutazione dei rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure

adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente

contratto, è depositato agli atti del Comune ed inoltre sarà messo a disposizione delle Autorità

competenti alle verifiche ispettive di controllo; essa s'impegna ad aggiornare la

documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso

titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfet-

ta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la società COMPASS

ha presentato, per ciascun lotto, fidejussioni bancarie (omissis): per il lotto Centro EST /

QUEZZI (omissis) per l'importo di Euro 42.717,90

(quarantaduemilasettecentodiciassettevirgolanovanta) e per il lotto Centro OVEST (omissis)

per l'importo di Euro 101.767,64 (centounomilasettecentosessantasettevirgolasessantaquattro)

entrambe ridotte nella misura del 50% ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed

autentiche nelle firme al Dott. Stefano Ajello Notaio in Milano in data 24 settembre 2015

rispettivamente con i numeri di repertorio 36792 e 36793.

Ogni garanzia (cauzione), previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la

durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento

autorizzativo allo svincolo.

Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui

ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione - La Società COMPASS assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili le polizze assicurative previste all'art. 108 del C.S.A., che tengano indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 18. Trattamento dei dati personali e sensibili - La Società COMPASS è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito da D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 112 - Trattamento dei dati personali – del C.S.A. e ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che la Società si obbliga ad:

- organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili che riguardi tutte le operazioni espressamente richiamate dall'art. 4, c. 1 del D. Lgs. n. 196/2003;

- garantire la predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo il Dott. Fabio Spaccasassi (omissis) che provvederà in particolare a quanto di seguito specificato:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione

di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);

- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;

- adozione e gestione di minime misure di sicurezza, ai sensi titolo V - capo II D.Lgs. n. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20,21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto - Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti

- il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 15 del presente contratto;

- l'offerta presentata in sede di gara dalla società.

Articolo 20 - Le parti convengono sin d'ora che presteranno osservanza al contenuto delle sentenze derivanti dai ricorsi citati in premessa.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico della Società

COMPASS che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso

e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta di

diciassette pagine e parte della diciottesima da me redatto su supporto informatico non

modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle

parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione

di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale

Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante: Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA

Il Contraente: Dott. Ezio Paolo PAOLETTI

Ufficiale Rogante: AVV. Graziella DE NITTO (sottoscritto digitalmente)